



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**ORDINANZA**  
**NEL GIUDIZIO - R.G. n. 2108/2019**  
**PROMOSSO DA**

<b>Attore</b>	<b>Difensore</b>
<b>[REDACTED]</b> ELFI S.p.A.	<b>[REDACTED]</b> Avv. Alberto Gamberini Avv. Lucia Casadio luciacasadio@yahoo.it

**NEI CONFRONTI DI**

<b>Convenuto</b>	<b>Difensore</b>
<b>[REDACTED]</b>	

**FATTO**

A. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.02.2019 **[REDACTED]** conveniva innanzi al Tribunale di Venezia **[REDACTED]**, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*Voglia il Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così giudicare:*

*-previamente accertato e dichiarato il credito di **[REDACTED]** nei confronti di **[REDACTED]** di:*

*-Euro 121.236,99 per capitale;*

*-Euro 1.540,22 per interessi convenzionali come da docc. 35-37;-*

*-condannare **[REDACTED]** al pagamento, in favore di **[REDACTED]**, della predetta somma di Euro 122.777,21 oltre interessi secondo i tassi e sugli importi di seguito indicati:*

*-ex D. Lgs 231/02 sulla sorte capitale di euro 3.617,65;*

*-secondo il tasso previsto nell'addendum contrattuale, pari a EURIBOR 3 mesi, media mensile, divisore 365, così come rilevato dal quotidiano "Sole 24 Ore", l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese con maggiorazione da applicarsi sul tasso EURIBOR sopra indicato del 3,50 per cento, oltre a commissione di dilazione aggiuntiva, pari allo 0,25 per mese o frazione di mese sulla sorte capitale di euro 117.619,34.*

*Con vittoria di spese e compenso professionale".*

A fondamento dalla domanda rilevava che:

a. Tra **[REDACTED]** e la Elfi s.p.a. era in essere un contratto per la cessione dei crediti commerciali (c.d. factoring);



- b. in esecuzione di detto contratto Elfi s.p.a. aveva ceduto a [REDACTED] tutti i crediti sorti ed insorgenti in suo favore nei confronti di [REDACTED];
- c. le predette cessioni erano state notificate alla società Elfi s.p.a.;
- d. per la quasi totalità dei crediti ceduti [REDACTED] aveva preso atto dell'intervenuta cessione confermando che i crediti concernevano forniture regolarmente eseguite, per le quali si era impegnata a non sollevare a [REDACTED] alcuna eccezione in merito alla liquidità ed esigibilità degli stessi;
- e. per venire incontro alle esigenze della debitrice, tra la stessa e la cedente era stata stipulata una convenzione (cd. *addendum* contrattuale), in forza della quale, con riferimento alla parte riconosciuta del credito, la cedente aveva concesso dilazioni di pagamento al debitore ceduto; più in particolare, era previsto il pagamento da parte del debitore ceduto di interessi di dilazione decorrenti dalla scadenza originaria delle fatture e, per l'eventualità di mancato pagamento entro il termine prorogato, l'applicazione di una commissione di dilazione aggiuntiva, pari allo 0,25 per mese o frazione di mese;
- f. In data 30.07.2014 era stato sottoscritto dalle società Elfi s.p.a, in qualità di cedente, [REDACTED] in qualità di debitore ceduto e Banca [REDACTED] in qualità di cessionario, accordo che recepiva il suindicato addendum concernente la parte più rilevante del credito ceduto, e cioè euro 123.014,40, rimanendo pertanto esclusa la residua sorte capitale per euro 4.068,27;
- g. a causa dell'inadempimento della società resistente, la Banca intimava la decadenza dal beneficio del termine, chiedendo il pagamento del dovuto in unica soluzione;
- h. erano maturati, secondo quanto previsto dall'accordo di dilazione interessi e commissioni di dilazione per Euro 1.540,22, ed era ulteriormente dovuta la commissione di dilazione indicata nella scrittura;
- i. l'esponente era pertanto creditrice nei confronti di [REDACTED] per i titoli e gli importi di seguito enunciati:
- € 121.236,99 in linea capitale, al netto delle note di credito;
  - € 1.540,22 per interessi e commissioni di ritardato pagamento, precisando che erano dovuti, in relazione alle convenzioni più sopra richiamate interessi e commissioni di dilazione, ad eccezione dei crediti non oggetto di dilazione pari a complessivi euro 3.617,65, al netto delle note di credito, per i quali erano dovuti interessi ex D.Lgs. 231/02, dalla scadenza originaria delle fatture al saldo effettivo.

2. Con comparsa depositata il 10.09.2019 si costituiva ed interveniva, ex art. 111 c.p.c. ELFI S.p.A. riportandosi a tutti gli scritti, ai documenti e alle domande formulate dal ricorrente [REDACTED] subentrando alla stessa, a seguito della richiesta di retrocessione dell'intero credito a [REDACTED] e da quest'ultima autorizzata, formulando le seguenti conclusioni:

*“previamente accertato e dichiarato il credito di Elfi S.p.a (in seguito all'intercorsa retrocessione del credito da [REDACTED]) nei confronti di [REDACTED] di :*

- Euro 121.236,99 per capitale;
- Euro 1.540,22 per interessi convenzionali;
- condannare [REDACTED] al pagamento, in favore di Elfi S.p.a della predetta somma di Euro 122.777,21 oltre interessi secondo i tassi e sugli importi di seguito indicati:
- ex D. Lgs 231/02 sulla sorte capitale di euro 3.617,65;
- secondo il tasso previsto nell' *addendum* contrattuale, pari a EURIBOR 3 mesi,



*media mensile, divisore 365, così come rilevato dal quotidiano "Sole 24 Ore", l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese con maggiorazione da applicarsi sul tasso EURIBOR sopra indicato del 3,50 per cento, oltre a commissione di dilazione aggiuntiva, pari allo 0,25 per mese o frazione di mese sulla sorte capitale di euro 117.619,34.*

*Con vittoria di spese e compenso professionale"*

3. Dichiarata la contumacia [REDACTED] la causa all'udienza del 08.10.2020 viene decisa

## DIRITTO

La domanda è fondata.

Dalla documentazione in atti (doc. da 35 a 43 di parte ricorrente) si rileva che [REDACTED] preso atto dell'intervenuta cessione, aveva confermato che i crediti concernevano forniture regolarmente eseguite, impegnandosi a non sollevare a Banca [REDACTED] alcuna eccezione in merito alla liquidità ed esigibilità degli stessi e precisando che avrebbe effettuato i pagamenti direttamente in favore di Banca [REDACTED] quale cessionaria, intendendosi i predetti crediti liberamente trasferibili in favore della suddetta Banca.

Nel contempo in data 30.07.2014 era stato sottoscritto un accordo tra tutte le parti in forza del quale [REDACTED] in qualità di debitore ceduto, aveva riconosciuto anche a Banca [REDACTED] le maggiori somme inerenti la convenzione, fra ELFI S.p.A. (cedente) che prevedeva il pagamento da parte del debitore ceduto di interessi di dilazione decorrenti dalla scadenza originaria delle fatture e, per l'eventualità di mancato pagamento entro il termine prorogato, l'applicazione di una commissione di dilazione aggiuntiva, pari allo 0,25 per mese o frazione di mese.

Alla luce di quanto sopra, ELFI S.p.A è creditrice nei confronti di [REDACTED] della somma di €. **122.777,21** (di cui -€ 121.236,99 in linea capitale, al netto delle note di credito ed €. 1.540,22 per interessi e commissioni di ritardato pagamento) oltre interessi -ex D. Lgs 231/02 sulla sorte capitale di euro 3.617,65- e secondo il tasso previsto nell'addendum contrattuale, pari a EURIBOR 3 mesi, media mensile, divisore 365, così come rilevato dal quotidiano "Sole 24 Ore", l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese con maggiorazione da applicarsi sul tasso EURIBOR sopra indicato del 3,50 per cento, oltre a commissione di dilazione aggiuntiva, pari allo 0,25 per mese o frazione di mese sulla sorte capitale di euro 117.619,34.

Le spese seguono la soccombenza e vanno ripartite in base all'attività espletata tra [REDACTED] studio della controversia e atto introduttivo) ed ELFI S.p.A. (fase decisoria) non potendosi riconoscere a quest'ultima società le prime due fasi essendo questa società riportata formalmente e sostanzialmente agli scritti di Banca [REDACTED] p.A..

## P. Q. M.

1) Dichiaro Elfi S.p.a (in virtù dell'intercorsa retrocessione del credito da Banca [REDACTED] creditrice di [REDACTED] della somma di €. **122.777,21** oltre interessi -ex D. Lgs 231/02- sulla sorte capitale di euro 3.617,65 e nella misura contrattualmente pattuita, oltre a commissione di dilazione aggiuntiva, pari allo 0,25 per mese o



frazione di mese, sulla sorte capitale di euro 117.619,34 e, per l'effetto,

2) condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di ELFI S.p.A. della predetta della somma di €. **122.777,21** oltre interessi -ex D. Lgs 231/02- sulla sorte capitale di euro 3.617,65 e nella misura contrattualmente pattuita, oltre a commissione di dilazione aggiuntiva, pari allo 0,25 per mese o frazione di mese, sulla sorte capitale di euro 117.619,34.

3) condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di Banca [REDACTED] che liquida in €. 3.000,00 oltre spese generali 15%, iva e cassa avvocati come per legge e in favore di ELFI S.p.A. che liquida in €. 3.000,00 oltre spese generali 15%, iva e cassa avvocati come per legge

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Venezia in data 08.10.2020

Il GOT  
Dott. Giovanni Calasso

